

SCLE
ROSI
MULT
iPLA

associazione
italiana

un mondo
libero dalla SM



**Amministratore di sostegno
e sclerosi multipla:
quando, come e perché.**

**BIBLIOTECA
dell'Osservatorio AISM**

SCLE
ROSI
MULT
iPLA
ONLUS
associazione
italiana

un mondo
libero dalla SM

**Amministratore di sostegno
e sclerosi multipla:
quando, come e perché.**

A cura di:
Silvia Bruzzone e Valeria Berio

Coordinamento editoriale:
Silvia Lombardo

Hanno collaborato:
Valentina Questa e Silvia Zino

Revisione editoriale:
Elena Bocerani/Redazione srl, Genova

Progetto grafico e impaginazione:
Redazione srl/2bitstudio, Genova

Finito di stampare nel mese di aprile 2011
Arti Grafiche Giuseppe Lang
Via Romairone 66
16163 Genova

AISM
Associazione Italiana
Sclerosi Multipla - Onlus
Sede nazionale
Via Operai, 40
16149 Genova
Numero Verde 800 80 30 28
www.aism.it
aism@aism.it

©Edizioni AISM Servizi srl 2011
ISBN 978-88-7148-042-8

1. Introduzione	5
2. Tutore, curatore e amministratore di sostegno. Tre alternative per la tutela della persona	9
3. Persone con SM e amministrazione di sostegno	15
Documentazione socio-sanitaria	21
Riferimenti giuridici	24
4. L'amministratore di sostegno: chi è, come viene scelto e cosa fa	27
5. Come richiederlo: beneficiari, ricorrenti, procedura	33
6. Amministratore di sostegno ed esercizio dei diritti personalissimi	41
Approfondimento: testamento biologico	45
7. Amministratore di sostegno e trust	51
Appendici	55
Glossario	56
Modulistica per la richiesta	59
Legge 9 gennaio 2004, n. 6	64
AISM e la sua Fondazione	78

SCLE
ROSI
MULT
iPLA
associazione
italiana

un mondo
libero dalla SM



Introduzione

L'autonomia e la vita indipendente sono elementi essenziali a garanzia della dignità della persona

L'autonomia e la vita indipendente sono elementi essenziali a garanzia della dignità della persona, tanto da essere riconosciuti come diritti fondamentali

dalla Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità. Per molti anni questa dignità è stata negata, con il ricorso a istituti giuridici come l'interdizione e l'inabilitazione, che hanno privato la persona della capacità di decidere della propria vita.

A seguito di varie iniziative promosse dalle associazioni delle persone con disabilità, nel 2004 è stata introdotta la figura dell'amministratore di sostegno che consente alla persona con disabilità di mantenere la propria capacità di decidere per sé, esercitando la propria autonomia e tutelando i propri interessi.

L'amministratore di sostegno, nominato dal giudice su iniziativa di un richiedente, è colui che affianca la persona anche solo parzialmente o temporaneamente inferma o incapace dal punto di vista psichico o fisico, nella realizzazione dei propri bisogni. Egli deve agire per nome e conto del suo assistito: non si sostituisce a lui nelle decisioni, come accade con la figura del tutore o del curatore (uniche alternative giuridiche presenti fino al 2004), ma deve rispettare la sua volontà e perseguire il suo bene. In pratica, l'amministratore di sostegno si occupa, in ap-

poggio o in sostituzione del beneficiario, soltanto degli atti previsti dal giudice al momento della nomina: può sbrigare pratiche burocratiche, amministrare il patrimonio del beneficiario, tutelarne la salute, prestare o negare il consenso alle cure, eccetera. L'amministratore può per esempio aiutare la persona a realizzare le singole azioni del proprio progetto individuale, come mantenere un lavoro (aiutandolo a organizzare il suo trasporto a lavoro o interloquendo a supporto sul posto di lavoro), organizzare la soluzione abitativa più adatta possibile, predisporre l'assistenza a domicilio o attivare le procedure e raccogliere le documentazioni necessarie per accedere ad agevolazioni fiscali per la disabilità.

Dal 2004 le amministrazioni di sostegno sono aumentate in diverse zone d'Italia, soprattutto a Milano, Roma e Genova, ma in generale l'applicazione di questo strumento si è diffusa con difficoltà e risulta ancora poco conosciuta. Molti possibili beneficiari rischiano di restare esclusi da questo strumento di tutela e autonomia e, in particolare, sono in pochi a sapere che anche le persone con SM possono ricorrere all'amministrazione di sostegno.

La sclerosi multipla, o SM, è una grave malattia del sistema nervoso centrale che si presenta con un quadro clinico complesso, con sintomi vari che in alcuni casi possono comparire e scomparire nel corso del tempo. Fatica, disturbi visivi, problemi di deambulazione, tremore e in-

coordinazione, anche se solo temporaneamente, possono interferire con le attività della vita quotidiana. In questi casi e in questi periodi, anche se limitati nel tempo, l'amministratore di sostegno può occuparsi di seguire le pratiche in nome del suo assistito gestendo il suo patrimonio, firmando documenti e facendo rispettare le sue volontà. Come ribadito anche dall'Onu, è un dovere dei singoli e della collettività mettere in condizione tutti, e quindi anche le persone con SM, di godere di pari diritti, libertà e dignità. Lo scopo di questa guida è di informare le persone con SM e le loro famiglie sull'istituto dell'amministrazione di sostegno e descrivere in maniera chiara il ruolo svolto da questa figura. All'interno della pubblicazione vengono analizzate le esigenze e le condizioni socio-sanitarie specifiche dei pazienti con SM e viene spiegato come e quando si può ricorrere all'amministratore di sostegno, mostrando in quale modo sia possibile mantenere la propria autonomia.

Allo stesso tempo la guida può essere utile anche a operatori socio sanitari per fornire loro gli strumenti necessari all'approfondimento di questo istituto nell'ambito specifico della SM. Vengono descritte le relazioni con il giudice tutelare, gli obblighi a cui sono tenuti i responsabili dei servizi sanitari o sociali, le procedure e le certificazioni mediche necessarie alla formulazione della richiesta, gli esempi di applicazione in giurisprudenza.

**SCLE
ROSI
MULT
iPLA**
ONUS
associazione
italiana

un mondo
libero dalla SM



**Tutore, curatore e amministratore
di sostegno: tre alternative
per la tutela della persona**

Con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno, le due figure giuridiche tradizionali diventano residuali

Con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004¹, il Parlamento ha introdotto nel Codice civile italiano un nuovo istituto di protezione

civilistica delle persone in difficoltà: l'amministrazione di sostegno. Prima di allora esistevano solo due vie, la tutela e la curatela. Con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno, le due figure giuridiche tradizionali diventano residuali e vengono utilizzate solo quando si rivelano l'unica misura idonea ad assicurare una più ampia protezione dell'individuo.

Vediamo in dettaglio le tre strade oggi consentite dalla legge:

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (disciplinato dagli articoli 404-429 del Codice civile, così come sono stati modificati dalla legge n. 6/2004). È uno strumento utile per le persone che, a causa di un'infermità o di una me-

nomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. L'amministratore può compiere, in sostituzione o in appoggio del beneficiario, gli atti espressamente previsti ed elencati nel decreto del giudice (per la cura dell'individuo e/o per la gestione del suo patrimonio).

Si tratta di una figura che deve affiancare la persona, calibrando il proprio intervento in base alle reali esigenze dell'assistito e tenendo in considerazione i suoi bisogni e le sue aspirazioni. Ha il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono al beneficiario la piena realizzazione di sé e lo sviluppo della propria personalità.

La persona che ricorre all'amministrazione di sostegno mantiene la capacità di agire "in tutti gli atti non elencati del decreto di nomina e che quindi non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore" (art. 409 cod. civ.) e la propria piena autonomia di decidere. Il beneficiario può, in ogni caso, esprimere il proprio dissenso rispetto all'operato dell'amministratore e chiedere l'intervento del giudice.

L'INTERDIZIONE (art. 414 del Codice civile, modificato dalla legge 6/2004). È la misura più severa nei confronti della persona, poiché la priva totalmente della capacità

¹ "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali".

di agire: il giudice interdice colui che si trova “in condizioni di abituale infermità di mente” ed è quindi “ritenuto incapace di provvedere ai propri interessi”.

L’interdizione è rivolta alle persone giudicate del tutto incapaci di intendere e di volere sulla base di una perizia medico legale, ed è finalizzata principalmente alla cura del patrimonio dell’assistito e, solo in seconda battuta, della sua persona.

Il tutore nominato può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione in sostituzione del beneficiario, senza avvisare preventivamente né il giudice né l’assistito; è obbligato a chiedere l’autorizzazione del giudice solo per alcuni atti straordinari (riscuotere capitali, accettare eredità, stipulare contratti di locazione, eccetera) e non può sostituire la persona negli atti personalissimi (ad esempio fare testamento o sposarsi). Quando viene nominato, il tutore deve fare un inventario dei beni del suo assistito e depositarlo al tribunale e, annualmente, deve rendicontare al giudice l’amministrazione del patrimonio.

L’INABILITAZIONE (art. 415 del Codice civile, modificato dalla legge 6/2004). Può riguardare i maggiorenni infermi di mente, il cui stato non è tanto grave da comportare l’interdizione. Possono anche essere inabilitati coloro che, per inclinazione o per abuso abituale di alcolici o

stupefacenti, espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.

Si tratta di una misura intermedia alle due precedenti: la persona mantiene in parte la propria capacità di agire e il giudice nomina un curatore che svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dalla persona (ad esempio accettazioni e rinunce di eredità o di legati, accettazioni di donazioni, riscossione di capitali, alienazioni, transazioni e compromessi). Il curatore non deve rendere conto del proprio operato al giudice, né fare inventario. La persona può invece continuare a compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Nessuna delle tre figure (amministratore di sostegno, tutore, curatore), la cui nomina è concessa dal giudice a seguito di una richiesta, è retribuita: può comunque essere giuridicamente previsto il riconoscimento di un “equo indennizzo” (per spese di spostamento, mezzi di trasporto, eccetera) che tenga conto della complessità dell’incarico o dell’impegno richiesto.

SCLE
ROSI
MULTI
IPLA
associazione
italiana

un mondo
libero dalla SM

3

**Persone con SM
e amministrazione di sostegno**

Nelle diverse manifestazioni della malattia, anche temporanee, l'amministratore di sostegno può essere un aiuto concreto

La SM è una malattia complessa non solo per la diversa sintomatologia che si può presentare di volta in volta e che può determinare vari gradi di disabilità, ma anche

per l'andamento clinico temporale. Questo può essere caratterizzato da un progressivo peggioramento della disabilità (forme progressive) o da periodi di durata variabile, in genere qualche settimana, in cui il sintomo si manifesta in maniera acuta e poi regredisce (forma recidivante remittente).

Tra i sintomi della malattia più diffusi vi sono: la fatica da SM, che rende difficile svolgere compiti domestici o commissioni; i disturbi visivi, che comportano problemi transitori o permanenti nella capacità di leggere e scrivere (come nel caso della neurite ottica o della visione doppia); i problemi nella deambulazione, dovuti a deficit di forza o spasticità muscolare che riducono la capacità di spostamento autonomo della persona; il tremore e l'incoordinazione, che, per esempio, interferiscono con lo scrivere e il firmare documenti. Esistono inoltre altri problemi, come i disturbi sfinterici che, a seconda del grado di compromissione, possono limitare lo svolgimento delle attività quotidiane.

L'amministratore di sostegno potrebbe essere di aiuto in tutti questi casi in cui la persona con SM non può provvedere da sola ai propri interessi, anche se solo temporaneamente, come in caso di ricaduta.

L'amministratore può intervenire non solo in presenza di gravi limitazioni (in cui vi sia un'autonomia molto ridotta), ma anche per restrizioni minori che rendono difficili alcune attività quotidiane, come pagare le bollette o firmare la dichiarazione dei redditi. Sono situazioni che possono verificarsi durante una ricaduta seguita da un periodo di ripresa più o meno lungo, quando la persona con SM, ad esempio, non riesca temporaneamente a muovere il braccio destro e quindi non sia in grado di firmare. Al termine della ricaduta, la capacità di svolgere quell'atto sarà recuperata, in pieno o parzialmente.

La persona con SM può presentare altri sintomi che interessano l'area cognitiva e la sfera emotiva. Anche in questo caso, l'autonomia può risultare compromessa e giustificare l'utilità dell'amministratore di sostegno. Talvolta si tratta di disturbi dell'umore: la depressione maggiore rappresenta il disturbo più diffuso tra le persone con SM, tanto che una su due rischia di esserne colpita. Altre volte possono manifestarsi mania o disturbi di natura bipolare: la persona si trova a vivere momenti di forte euforia, nel secondo caso alternati a depressione, che possono portare a comportamenti disinibiti o a dis-

sipare denaro. Un altro disturbo, che solitamente sorge nel momento della diagnosi, è quello post traumatico da stress, poiché sapere di essere stati colpiti dalla malattia può essere vissuto in modo traumatico, con l'insorgere di reazioni di forte ansia, presenza di pensieri intrusivi relativi alla diagnosi, disturbi del sonno e incubi. Tutto questo può interferire con le capacità di vita della persona.

Vediamo alcuni casi concreti:

Se c'è una grave disabilità. Maria ha una SM con handicap grave. Il marito l'ha lasciata, non ha figli né altri parenti ed è assistita da due badanti senza permesso di soggiorno. È supportata da volontari ma spesso si trova in difficoltà a relazionarsi con gli uffici sanitari, a sbrigare i rapporti con la banca e, persino, a gestire le pratiche di luce e gas poiché nessuno può rappresentarla.

Uno dei volontari che la assiste le parla dell'amministrazione di sostegno. Con il suo aiuto, Maria presenta ricorso al giudice che ne nomina uno fra quelli disponibili negli elenchi del tribunale. L'amministratore aiuta Maria a regolarizzare le badanti e si occupa dell'organizzazione di tutti gli atti della sua assistenza (lavanderia, infermieri). Inoltre le consente di rimanere nel proprio domicilio e di non essere ricoverata in istituto. Se la situazione dovesse aggravarsi ulteriormente e Maria non potesse più essere

assistita a casa, l'amministratore potrà tutelarla anche nel difficile momento della scelta di un ricovero, garantendo la buona qualità di vita della sua assistita.

Se ci sono complicità psichiatriche. Giorgio è sposato e ha la SM. Ha un handicap medio - grave, ma rifiuta i medicinali. La moglie si è allontanata da casa perché l'uomo manifesta atteggiamenti aggressivi e paranoici nei suoi confronti.

I suoi due fratelli, preoccupati dalle sue condizioni e impossibilitati ad aiutarlo poiché Giorgio continua a rifiutare le cure, decidono di presentare ricorso per ottenere l'amministratore di sostegno. Durante il procedimento viene coinvolta anche la moglie che così si riavvicina a Giorgio; inoltre viene nominato un amministratore di sostegno con lo scopo di tutelarne la salute e prestare in sua vece il consenso alle cure.

Se i rapporti con i familiari non sono buoni. Mario ha la SM da cinque anni e vive da solo. L'unico familiare che gli rimane è il padre che lo aiuta economicamente, ma con il quale non ha un buon rapporto. Il padre, per aiutare Mario nel disbrigo delle pratiche personali (rate del mutuo, eccetera), fa ricorso al giudice per diventare il suo amministratore di sostegno ma egli si oppone: il giudice, tenuto conto della situazione di necessità e del volere di Mario, decide di nominare amministratore di sostegno un amico di cui si fida.

Se non si possono firmare documenti. Federica ha la SM da molti anni. Non presenta un handicap grave, ma ha limitazioni nei movimenti delle mani che le impediscono di firmare i documenti. Federica è sposata e vuole comprare casa insieme al marito. Non può, però, firmare l'atto di acquisto e tutte le altre pratiche necessarie alla compravendita dell'immobile. Ugualmente non può firmare la dichiarazione dei redditi o il consenso alle cure. Il marito la rappresenta in tutto quello che può, ma in questi casi non ha modo di farlo. Perciò, di comune accordo, decidono di chiedere al giudice di nominare amministratore di sostegno il marito.

Documentazione socio-sanitaria

Come si vedrà nel capitolo 5, la nomina dell'amministratore di sostegno viene concessa dal giudice tutelare in seguito a un ricorso, cioè a una richiesta.

Per ottenere la nomina è fondamentale far comprendere al giudice le condizioni specifiche della persona: in quali atti è limitata, per quali motivi chiede e ha bisogno dell'amministratore. Questi aspetti devono essere illustrati al giudice sia verbalmente, nel corso di colloqui, sia tramite la documentazione socio-sanitaria. In particolare si potrà supportare il ricorso allegando certificati medici e relazioni degli operatori che seguono la persona.

Il medico specialista, neurologo o fisiatra, per poter emettere una certificazione adeguata alla richiesta dell'amministratore di sostegno ha necessità di conoscere la persona con SM e il contesto familiare nella quale è inserita. Ma soprattutto deve individuare i bisogni della persona ed evidenziare le funzioni che l'amministratore di sostegno dovrà essere in grado di sostituire.

La certificazione medica attesta quindi la condizione psico-fisica della persona e i disturbi e i sintomi correlati alla patologia: il certificato dovrà segnalare le compromissioni o le limitazioni presenti.

Se la persona è seguita anche da psicologi o medici psichiatri potrà proporre al proprio medico curante di fornire

un'ulteriore relazione al giudice: qui si potranno mettere in evidenza gli elementi che dimostrano la conservazione della capacità d'intendere e di volere e le eventuali limitazioni che problemi di tipo psicologico-cognitivo possono causare nello svolgimento delle attività quotidiane. Infine il medico potrà aiutare il caregiver (colui che quotidianamente si prende cura del paziente) e l'amministratore di sostegno a superare le eventuali difficoltà che si verranno a creare con la persona con SM.

Per segnalare al giudice le difficoltà della persona, il medico potrà impiegare delle scale di valutazione che permettano un esame non solo dello stato di malattia e dei sintomi presenti, ma anche del loro impatto sulle attività di vita quotidiana, per evidenziare quali sono le situazioni meno gestibili dalla persona.

Le diverse scale presentate valutano con un punteggio generalmente progressivo il diverso grado di disabilità oppure l'impatto della fatica. Diversamente, possono valutare la persona da diversi punti di vista oppure tramite una valutazione tripartita che coniuga insieme funzioni degli arti inferiori e degli arti superiori insieme a quelle cognitive.

Le scale di valutazione più usate sono:

EDSS (Expanded Disability Status Scale): scala universalmente utilizzata nelle persone con SM per valutare la disabilità attraverso un punteggio che varia da 0 (normale) a 10 (decesso del paziente).

MFIS (Modified Fatigue Impact Scale): è una scala che valuta l'impatto della fatica sulle cosiddette ADL (*activities of daily living*, cioè attività di base della vita quotidiana) del paziente con SM. I valori variano da 0 (nessun impatto) a 84 (punteggio peggiore con maggior impatto della fatica nelle ADL).

FIM (Functional Independence Measure): valuta la persona dal punto di vista demografico, della diagnosi clinica di malattia-causa, della diagnosi di menomazione e dal punto di vista "gestionale".

MSFC (Multiple Sclerosis Functional Composite): strumento di valutazione utilizzato in particolare negli studi clinici, costituito da tre parti che valutano la funzione/deambulazione degli arti inferiori, la funzione degli arti superiori e le funzioni cognitive.

Riferimenti giuridici

La giurisprudenza in questi primi sei anni di vita della figura dell'amministrazione di sostegno ha mostrato come la gamma dei possibili beneficiari sia ampia. Indichiamo di seguito alcune sentenze, a valenza generale, esemplificative di casi in cui è stata riconosciuta l'amministrazione di sostegno che possono essere utili per le persone con SM:

- Persona analfabeta (Trib. Pinerolo 9 novembre 2004);
- Amnesia e momenti di confusione (Trib. Genova 3 marzo 2005);
- Grave stato di ansia (Trib. Savona 2 maggio 2006);
- Soggetto da tempo dedito all'uso di stupefacenti, ricoverato d'urgenza in reparto psichiatrico (App. Torino 19 maggio 2006);
- Personalità emotivamente instabile (Trib. Reggio Emilia 24 maggio 2006);
- Disturbo dell'umore, con difficoltà emotive e relazionali (Trib. Genova 10 maggio 2006);
- Ipertensione arteriosa, sindrome ansioso-depressiva con discontinuità del tono dell'umore (Trib. Genova 23 ottobre 2006);
- Persona con disabilità fisica tendente all'isolamento (Trib. Trieste 12 febbraio 2007);
- Persona disorientata nel tempo o parzialmente nello spazio, affetta da estesa patologia tumorale richiedente urgenti interventi terapeutici e inconsapevole del proprio stato di malattia (Trib. Milano 5 aprile 2007);
- Persona da lungo tempo in stato vegetativo, assistita e curata dalla sorella (Trib. Genova 30 giugno 2007);
- Alcolismo cronico (Trib. Trieste 10 maggio 2008);
- Sclerosi laterale amiotrofica con grave insufficienza respiratoria in ventilazione meccanica non invasiva, con paziente che ha lasciato disposizioni di volontà volte a escludere trattamenti salvifici artificiali e invasivi (Trib. Modena 13 maggio 2008);

- Persona in coma farmacologico, in vista della negazione di consenso a trasfusioni di sangue e della richiesta ai medici di apprestare le cure palliative più efficaci, conformemente alla propria precisa volontà espressa in precedenti dichiarazioni scritte (Trib. Modena 1 dicembre 2008);
- Forma ingravescente (cioè con aumento di gravità) di SM e disturbi comportamentali degeneranti in incontrollate manifestazioni maniacali (Trib. Modena 26 gennaio 2009);
- Persona perfettamente cosciente e presente che si alimenta solo con modeste quantità di liquidi e rifiuta il ricovero ospedaliero nonché ogni terapia, in vista, tra le altre, di operazioni di negazione di consenso a qualsivoglia terapia di sopravvivenza artificiale e di richiesta ai sanitari di prestare cure palliative (Trib. Modena 27 febbraio 2009).

**SCLE
ROSI
MULT
iPLA**
associazione
italiana

un mondo
libero dalla SM



**L'amministratore di sostegno:
chi è, come viene scelto e cosa fa**

L'amministratore deve avere piena coscienza del proprio ruolo di responsabilità giuridica e di impegno personale

L'amministratore di sostegno può essere chiunque a esclusione degli operatori sociali e sanitari che hanno in carico la persona beneficiaria dell'am-

ministrazione; il beneficiario stesso può indicare una persona di fiducia, affinché venga nominata dal giudice suo amministratore.

Il Codice civile (art. 408) indica al giudice quali sono i criteri generali fondamentali per scegliere l'amministratore di sostegno:

DEVE SEMPRE TENERE CONTO E AVERE "ESCLUSIVO RIGUARDO DELLA CURA E DEGLI INTERESSI DEL BENEFICIARIO".

Questo criterio va letto nel senso profondo e ampio di individuare una persona che, per rapporti con il beneficiario e/o competenze, capacità e sensibilità, dia concrete aspettative di poter svolgere positivamente il proprio ruolo.

Ad esempio il giudice dovrà preferire il familiare che abbia dichiarato di essere disposto ad accogliere il beneficiario in casa propria, piuttosto che ricoverarlo presso una struttura (Corte di appello di Bologna, 6 agosto 2007: la moglie voleva ricoverare in struttura il beneficiario affetto da disagio psichico, è stato preferito il fratello disposto ad accoglierlo presso di sé).

SE IL BENEFICIARIO HA ESPRESSO UNA PREFERENZA, IL GIUDICE DEVE RISPETTARNE LA VOLONTÀ A MENO CHE SUSSISTANO MOTIVATE RAGIONI DI SENSO CONTRARIO.

In mancanza di indicazioni da parte del beneficiario o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare deve scegliere, quando è possibile, fra le seguenti persone: coniuge non separato legalmente; persona stabilmente convivente; padre; madre; figlio o fratello o sorella; parente entro il quarto grado oppure la persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Quando ricorrano gravi motivi e se ne ravvisi l'opportunità, il giudice può nominare amministratore di sostegno anche una persona, ritenuta idonea, diversa da quelle sopra elencate, oppure un soggetto diverso (soggetti previsti dal titolo II, libro primo del Codice civile: ad esempio associazioni o fondazioni).

È prevista la possibilità che sia nominato amministratore anche la persona stabilmente convivente (art. 408, Cod. civ.). Si tratta di una previsione che realizza una significativa parificazione tra componenti della famiglia legittima e della famiglia di fatto.

Sono invece esclusi dalla possibilità di ricoprire l'incarico gli "operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario" (art. 408, Cod. civ.).

Va sottolineato che l'amministratore di sostegno

svolge un ruolo delicato poiché si impegna a realizzare i bisogni della persona che segue; ciò comporta una profonda conoscenza del beneficiario e l'assunzione di responsabilità.

Questo significa che l'amministratore deve avere piena coscienza del proprio ruolo che implica una profonda responsabilità non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dell'impegno personale. Se l'assistito chiama, l'amministratore deve subito rispondere e raggiungere anche fisicamente il proprio tutelato. Deve agire per suo nome e conto, ma senza sostituirsi alla persona nelle decisioni. Deve dedicare tempo ad ascoltarlo e seguirlo, occuparsi delle pratiche burocratiche, recarsi presso gli uffici, organizzare l'assistenza, accompagnarlo, sostenerlo e tutelarne gli interessi, non solo patrimoniali.

Per questo motivo, spesso sono i familiari a ricoprire questo ruolo. Se l'amministratore è un soggetto esterno al nucleo familiare, deve informarsi sulle condizioni specifiche – di salute, familiari, psicologiche e sociali – della persona, per agire al meglio nei suoi interessi, e deve inoltre instaurare una relazione di fiducia con l'assistito. L'amministratore, inoltre, gestisce dati personali e sensibili che vanno trattati con accuratezza e correttezza (ad esempio non divulgare nessuna informazione al di fuori degli usi strettamente necessari al suo mandato).

In particolare l'art. 410 del Codice civile prevede che l'amministratore non possa compiere atti in contrasto con la volontà del beneficiario, né atti e scelte dannosi. Deve osservare la diligenza del "buon padre di famiglia" nel soddisfare bisogni, aspirazioni e richieste del beneficiario. Dovrà anche attenersi ai compiti espressamente previsti dal giudice tutelare nel decreto di nomina e relazionare periodicamente al giudice sulle attività svolte e sulle condizioni di vita e sociali del beneficiario, anche in caso di cambiamenti nella vita e nelle condizioni di autonomia che richiedano una nuova valutazione del caso. L'amministratore non ha l'obbligo di fare inventario dei patrimoni del beneficiario, tuttavia il giudice tutelare può prevedere tale necessità o richiedere un accertamento patrimoniale per conoscere le effettive risorse economiche per interventi di tutela e di cura dell'assistito.

Il beneficiario potrà ricorrere al giudice tutelare se ravvisa negligenza o problemi relativi alle attività del proprio amministratore.

D'altra parte, l'amministratore può domandare e ottenere di essere dispensato dall'incarico nel caso di eventi che producono un'incompatibilità (elencati nell'art. 352 c.c.). Tra questi, ad esempio, l'età superiore a 65 anni, il fatto di avere più di tre figli, l'esercizio in atto di un'altra amministrazione di sostegno.

Fra le attività che possono essere previste in un decreto, i giudici hanno individuato:

- Presentazione di istanze a uffici ed enti (Asl, Inps) per richieste di assistenza economica e/o sanitaria (richiesta di accompagnamento, procedure di pensionamento, eccetera).
- Potere di compiere, in nome e per conto del beneficiario, ogni pratica relativa a:
 - gestione e amministrazione ordinaria del bene immobile dove vive il beneficiario, con obbligo di mantenerlo in situazione igienica e ambientale adeguata;
 - azione di sfratto su un immobile di proprietà del beneficiario;
 - azioni per recuperare i crediti, per pagare i debiti, per gestire o investire i risparmi;
 - assunzione di badanti;
 - apertura di un conto corrente.
- Costituzione di un vitalizio alimentare a favore del beneficiario.
- Presentazione della dichiarazione dei redditi e di altri documenti di natura fiscale.
- Potere di rappresentare il beneficiario nei procedimenti giurisdizionali, di ogni ordine e grado, civili, penali e amministrativi.

**SCLE
ROSI
MULT
iPLA**
associazione
italiana

un mondo
libero dalla SM

5

**Come richiedere
l'amministratore di sostegno:
beneficiari, ricorrenti, iter burocratico**

È indispensabile indicare per quali atti viene richiesto l'intervento dell'amministrazione di sostegno

La procedura di nomina dell'amministratore di sostegno prende l'avvio dal ricorso (è il nome tecnico della richiesta) al giudice tutelare: si deposita il ricorso in carta semplice presso l'ufficio del giudice competente per il territorio, cioè dove il potenziale beneficiario ha la propria residenza o domicilio.

È possibile reperire un modello di ricorso su diversi siti di tribunali e associazioni (è sufficiente digitare sul motore di ricerca le parole "ricorso amministratore di sostegno facsimile"); il facsimile è riportato anche in questa pubblicazione, nell'appendice. In ogni caso, per evitare problemi e richiesta di ulteriori documentazioni, è opportuno verificare presso i singoli uffici del giudice tutelare quale sia la prassi applicativa in uso, sia per il modo di presentare ricorso sia per gli elementi che lo compongono.

Il ricorso dovrà contenere comunque: "le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario." (art. 407 c.c.)

In particolare, oltre alle generalità del beneficiario (nome,

cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e, se diverso dalla residenza, di domicilio, eccetera), si dovrà evidenziare se chi presenta il ricorso è lo stesso beneficiario o una persona diversa.

Nel secondo caso deve essere indicato con esattezza se il ricorrente rientra fra i soggetti legittimati a chiedere l'amministratore secondo il Codice civile. Il parente entro il quarto grado può esibire certificati storici di famiglia o documentazione equiparata, necessaria a dimostrare il rapporto di parentela. Se si tratta del coniuge, è sufficiente uno stato di famiglia o un estratto per riassunto dell'atto di matrimonio. La persona stabilmente convivente può esibire uno stato di famiglia o, eventualmente, un certificato di residenza. Il giudice potrà comunque accertare la stabile convivenza con l'utilizzo dei mezzi istruttori che riterrà utili al procedimento.

Per spiegare le ragioni per cui è richiesta l'amministrazione di sostegno, vanno dichiarati, per quanto possibile, i bisogni effettivi dell'eventuale beneficiario, senza trascurare tutti i dati che consentono di illustrare il suo profilo personale e patrimoniale. È anche indispensabile indicare per quali atti viene richiesto l'intervento dell'amministrazione di sostegno in qualità di assistente o di rappresentante del beneficiario.

Vanno inoltre spiegate le eventuali situazioni di urgenza che richiedono un intervento tempestivo e provvisorio

da parte del giudice tutelare. In questo senso il giudice può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti urgenti diretti alla cura della persona, alla conservazione e all'amministrazione del suo patrimonio.

Infine è necessario, come visto al capitolo 3, allegare alla domanda/ricorso al giudice i certificati che spiegano nel dettaglio le difficoltà e limitazioni psicofisiche della persona per la quale si chiede l'amministratore e in quali atti in particolare la persona ha bisogno di essere supportata o sostituita.

Le persone che possono richiedere al giudice l'eventuale apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno, sono:

- a) il potenziale beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
- b) il coniuge o la persona stabilmente convivente (non viene specificato se si intendano coppie di fatto o anche amici, coinquilini, eccetera);
- c) i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nonni, bisnonni, zii, cugini, nipoti) in linea diretta e collaterale e gli affini (l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge) entro il secondo grado;
- d) il tutore e il curatore;
- e) il pubblico ministero;
- f) i responsabili dei servizi sanitari o sociali.

I responsabili dei servizi sanitari o sociali hanno l'obbligo di ricorrere al giudice quando siano a conoscenza "di fatti tali" da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno. Vale a dire, quando nel corso delle loro attività lavorative vengono a conoscenza o seguono situazioni di persone in condizioni di limitazione e impossibilità per le quali è prevista l'amministrazione di sostegno.

Per redigere il ricorso e presentarlo alla cancelleria del giudice tutelare, non è obbligatoria l'assistenza di un avvocato. Solo nel caso in cui il giudice, dopo aver esaminato il ricorso, rilevi un grave rischio per la persona beneficiaria e si tratti di diritti personalissimi, potrà stabilire un termine entro cui l'interessato provveda a nominare un difensore.

Il giudice deve svolgere un colloquio personale con il beneficiario, recandosi, se occorre, nel luogo in cui si trova. Il momento del colloquio è particolarmente importante in quanto è l'occasione principale per trasmettere al giudice gli interessi profondi e le reali esigenze di protezione dell'interessato, le sue richieste e i suoi bisogni.

Il giudice può convocare anche i soggetti (familiari e parenti) che avrebbero avuto titolo a presentare il ricorso e provvedere ugualmente all'eventuale nomina dell'amministratore nel caso della loro mancata comparizione.

Inoltre, se non ritiene sufficienti i certificati presentati dal ricorrente (cioè i documenti allegati alla domanda), il giudice può richiedere ulteriori accertamenti medici necessari alla raccolta delle informazioni.

Il giudice è tenuto a trasmettere gli atti al pubblico ministero e ad ascoltarne il parere, potendo ugualmente procedere alla nomina in caso di mancato intervento del pubblico ministero.

I tempi per la decisione sono disposti dalla legge: il giudice è tenuto a decidere entro 60 giorni dalla presentazione della domanda emanando un decreto, cioè un atto giuridico che contiene la decisione del giudice e le motivazioni che hanno portato a quella decisione. Il decreto deve anche indicare i compiti assegnati all'amministratore e il limite temporale dell'amministrazione (che può essere indeterminata o venire assoggettata a un periodo di durata).

Il giudice può concretamente configurare quattro ipotesi:

1. Gli atti che il beneficiario può compiere con la sola assistenza dell'amministratore senza autorizzazione preventiva.
2. Gli atti che il beneficiario può compiere con l'assistenza dell'amministratore, previa autorizzazione.
3. Gli atti che l'amministratore può compiere da solo senza autorizzazione preventiva, se non quella originaria (cioè contenuta nel decreto di nomina).

4. Gli atti che l'amministratore, preventivamente autorizzato, può compiere da solo.

Per tutto ciò che non è previsto dal provvedimento del giudice tutelare, il beneficiario conserva la capacità d'agire così come dispone l'art. 409 del Codice civile. Nel caso il giudice tutelare giudicasse la figura dell'amministrazione di sostegno "inidonea" a proteggere il beneficiario, informa il pubblico ministero affinché sia aperto l'iter per l'interdizione o l'inabilitazione. In questo caso, l'amministrazione di sostegno cesserebbe il proprio ruolo con la nomina del tutore o del curatore provvisorio o con la pronuncia d'interdizione o inabilitazione. Se l'interessato rifiutasse la nomina di un amministratore, il giudice deve tenere in considerazione la sua posizione e valutarne i diversi aspetti e motivazioni; può provvedere poi ugualmente alla nomina, qualora si renda conto della stretta necessità di nominarlo.

Per il beneficiario e per coloro i quali sono legittimati a ricorrere al giudice (coniuge, parenti sino al quarto grado, eccetera), è possibile opporsi alla nomina di un amministratore presentando reclamo (è il termine tecnico per definire la richiesta di una decisione contraria al provvedimento di un giudice di primo grado) alla Corte d'appello e un successivo ricorso in Cassazione come indicato dall'art. 720 bis del Codice di procedura civile. Si è già detto in precedenza che la persona nominata

amministratore può chiedere di essere dispensato dal ruolo (art. 352 del Codice civile) se ha compiuto i 65 anni di età, ha più di tre figli minori o non è obbligato ad assumere tale ruolo in base al Codice civile (articoli 350 e 351). La richiesta di dispensa e di esonero deve essere presentata al giudice tutelare prima del giuramento, cioè dell'atto con cui l'amministratore, dopo l'emissione del decreto e prima di assumere il proprio incarico, giura davanti al giudice tutelare di esercitare il ruolo con fedeltà e diligenza. Il giuramento viene registrato con un verbale.

L'apertura e la chiusura dell'amministrazione di sostegno vengono annotate a margine dell'atto di nascita della persona interessata e, come ogni altro provvedimento durante la vita dell'amministrazione stessa, vengono annotati in un apposito registro presso la cancelleria dell'ufficio del giudice tutelare.

In questo modo coloro i quali devono trattare con una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno possono venire a conoscenza del contenuto dell'amministrazione, relativamente agli atti per i quali dimostrano interesse.

Inoltre, i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno sono iscritti nel casellario giudiziale.

**SCLE
ROSI
MULT
IPLA**
associazione
italiana

un mondo
libero dalla SM

6

**Amministratore di sostegno
ed esercizio dei diritti personalissimi**

L'individuo esercita diritti legati alla propria sfera personale e affettiva che non ammettono sostituzione

Il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale, il testamento, la donazione, la prestazione del consenso informato ai trattamenti sanitari o il consenso in ordine all'inseminazione artificiale sono alcuni tra gli atti che vengono definiti "personalissimi". Attraverso questi atti ogni individuo esercita diritti legati alla propria sfera personale e affettiva che non possono essere compiuti da altri e che sono collegati in maniera inscindibile alla sua persona.

In generale, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di compiere gli atti personalissimi in modo autonomo ma può anche se necessario avvalersi dell'assistenza e dell'affiancamento dell'amministratore di sostegno.

Nei casi più gravi, in cui la persona non può esprimere volontà consapevole e non è in grado di rendersi conto né della natura né degli effetti dell'atto da compiersi, il giudice tutelare provvede estendendo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno le limitazioni previste dalla legge per l'interdizione. L'assistito, a seguito di motivata decisione del giudice volta al perseguimento dell'interesse del beneficiario, non può quindi compiere quegli atti personalissimi quali il testamento, il matri-

monio, il riconoscimento di figlio naturale, la donazione, l'adozione, eccetera (art. 411 ultimo comma del Codice civile).

Nel caso del matrimonio, la giurisprudenza prevede l'impugnabilità dello stesso da parte del coniuge, e soltanto da parte del coniuge, che abbia contratto matrimonio in condizioni di incapacità di intendere e di volere (art. 120 del Codice civile).

Nei restanti casi, il beneficiario deve essere libero di compiere l'atto personalissimo senza impedimenti derivanti da valutazioni di opportunità o di rischio patrimoniale. Secondo i giudici infatti, l'atto matrimoniale non danneggia il patrimonio dell'amministrato con l'inserimento della figura del coniuge. In quest'ottica uno dei compiti dell'amministratore di sostegno può essere quello di tutelare il beneficiario arginando il rischio economico grazie alla gestione diretta o all'affiancamento negli atti riguardanti il patrimonio.

Il giudice tutelare può inoltre decidere di affiancare al beneficiario l'amministratore di sostegno nelle fasi che accompagnano la decisione e la formazione dell'atto di ultima volontà o di liberalità anche per gli atti personalissimi relativi a disposizioni patrimoniali, testamento e donazione. Il beneficiario conserva in modo analogo la titolarità della scelta e può essere affiancato da un

amministratore di sostegno anche per la separazione e il divorzio.

Per citare alcuni riferimenti giuridici, si può ricordare che è stato affidato all'amministratore di sostegno il compito di assistere il beneficiario nella gestione delle varie fasi della procedura in merito alle scelte da compiersi di volta in volta (tribunale di Imola, decreto gennaio 2006) e che è stata ritenuta legittima la domanda di divorzio avanzata dall'amministratore di sostegno in sostituzione della parte incapace (tribunale di Modena, sez. civ. II, sentenza 25 ottobre 2007).

La prestazione del consenso ai trattamenti sanitari

All'amministratore di sostegno può essere attribuita una delega multi-sanitaria per le cure ordinarie (visita dal dentista o dall'oculista, cure termali o fisioterapiche, e via dicendo) e per le cure più complesse (intervento chirurgico o diagnostico invasivo, eccetera). Per l'inserimento in strutture sanitarie è invece necessario il nulla osta ad hoc da parte del giudice tutelare.

Se la scelta da compiersi in campo sanitario si rivela delicata e a rischio, il giudice, prima di dare il nulla osta, deve richiedere il parere di una commissione medica appositamente nominata.

In caso di persona gravemente menomata, ma in grado di esprimersi attraverso il sintetizzatore vocale, è stato ad esempio nominato un amministratore di sostegno non per l'attività di manifestazione della volontà, ma solo per l'attività materiale di redazione degli atti e delle istanze dirette a porre in essere il distacco del respiratore artificiale (tribunale Sassari - sez. dist. Alghero 16 luglio 2007).

Approfondimento: testamento biologico

Nell'attesa di uno specifico intervento normativo finalizzato all'introduzione del testamento biologico nel nostro ordinamento giuridico, chi, in previsione di un'eventuale futura incapacità, voglia escludere qualsiasi forma di "accanimento terapeutico" ed eventuali cure che non siano mirate alla guarigione, può designare, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, un amministratore di sostegno e ricorrere al giudice tutelare per verificarne le possibilità di accoglimento.

Il 13 maggio 2008 il tribunale di Modena accolse la richiesta di una donna con SLA che, decisa a rifiutare ogni cura che potesse prolungare le proprie sofferenze, voleva

nominare il marito quale amministratore di sostegno autorizzato in caso di sopravvenuta incapacità. In seguito, le condizioni di salute della donna peggiorarono e la situazione prevista si verificò: il marito presentò la richiesta della moglie al giudice tutelare il quale, dopo averla accettata, ordinò ai medici di limitarsi alle terapie volte esclusivamente ad alleviare le sofferenze della donna. Il 5 novembre 2008, lo stesso tribunale ha decretato la nomina dell'amministratore di sostegno con lo scopo di tutelare le ultime volontà. Il richiedente, un professionista in possesso di piena capacità di intendere e di volere, aveva designato come proprio amministratore la moglie con scrittura privata autenticata da un notaio (come prevede l'art. 408, comma II, c.c.). Nell'ipotesi di una futura ed eventuale incapacità dell'uomo, l'incarico obbligava l'amministratore al rispetto delle disposizioni terapeutiche dettate con la scrittura. In caso d'impossibilità della moglie a esercitare la funzione, era stata designata la figlia maggiorenne.

Il ricorrente ha chiesto che all'amministratore di sostegno fossero attribuiti, in suo nome e per suo conto, per la durata dell'incapacità autodeterminativa e sempre che, nel frattempo, non avesse manifestato la volontà contraria, *"i poteri-doveri di autorizzazione alla negazione di prestare consenso ai sanitari a sottoporlo alle terapie individuate nella scrittura privata anzidetta nonché di ri-*

chiedere ai sanitari coinvolti di porre in essere, nell'occasione, le cure palliative più efficaci". Ha chiesto, in particolare, di non essere sottoposto a *"rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione o alimentazione forzata e artificiale, in caso di malattia allo stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale, irreversibile e invalidante, malattia che lo costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione"*. Ha infine precisato che fossero intrapresi *"tutti i provvedimenti atti ad alleviare le sue sofferenze, compreso, in particolare, l'uso di farmaci oppiacei, anche se essi dovessero anticipare la fine della sua vita"*.

Secondo il giudice di merito la questione deve essere inquadrata tenendo in considerazione *"quelle norme della Costituzione che, consacrando, e dando tutela, a diritti primari della persona, individuano i principi che l'ordinamento vigente ritiene insuscettibili di negoziabilità"*. In particolare il riferimento è agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione che, in base alla più recente giurisprudenza di legittimità, vietano al medico di *"eseguire trattamenti sanitari se non acquisisca quel consenso libero e informato del paziente che è presupposto espressivo del suo diritto primario di accettazione, rifiuto e interruzione della terapia"*.

Il giudice richiama i principi espressi dalla Cassazione (16 ottobre 2007, n. 21748, caso Englaro) per cui, quando c'è un rifiuto informato, autentico e attuale non è possibile disattenderlo in nome di un dovere di curarsi, legato al principio di ordine pubblico. L'eutanasia, intesa come l'accelerazione indotta del processo di morte, nel nostro Paese è vietata, ma non può essere confusa con quelle *“situazioni che si caratterizzano per il rispetto del normale percorso biologico sotto il profilo di non interferenza con il suo corso ovvero di suo ripristino, se forzatamente rallentato”*. Il doveroso rispetto della volontà del ricorrente (il cosiddetto diritto di autodeterminazione) *“trae fondamento in quel nucleo di garanzie costituzionali dei diritti fondamentali della persona (i già citati artt. 2, 3 e 13 Cost.) che inibiscono alle Istituzioni stesse di opporre, in ipotesi, regole comportamentali di componenti della società a condotte destinate a restare circoscritte nella sfera personale dell'autore”*.

Il diritto di autodeterminazione al rispetto del percorso biologico naturale non riguarda soltanto i casi della persona capace che rifiuti o chieda di interrompere un trattamento. Secondo la Cassazione, vale anche nel caso un incapace che non ha lasciato disposizioni scritte si trovi in cui in una situazione vegetativa valutata irreversibile. Questo a patto che il giudice, sulla

base di elementi probatori concordanti, giunga alla conclusione che l'individuo ritenesse lesiva della propria dignità la protrazione di uno stato vegetativo senza speranze di guarigione o di miglioramenti della qualità della vita.

Tutti questi casi sono altra cosa rispetto all'eutanasia in senso proprio. Nell'ordinamento olandese e belga l'eutanasia è definita e regolamentata: per la persona capace di intendere e di volere, affetta da sofferenze insopportabili e senza prospettive di guarigione, gli interventi accelerativi del naturale percorso di morte sono legittimati. La persona può chiedere che le venga fornito un farmaco mortale affinché possa assumerlo da sola, oppure, se non è in grado, di farselo somministrare (il cosiddetto suicidio assistito).

L'art. 406 del Codice civile, nel legittimare il beneficiario *“anche se minore, interdetto o inabilitato”*, fa intendere che, nella normalità dei casi (la congiunzione *“anche”* è rivelatrice), il ricorso può essere presentato da un soggetto con piena capacità di agire. Incrociandolo con l'art. 408, si chiarisce che costui può legittimamente lasciare disposizioni relative ai trattamenti sanitari, da praticare sul proprio corpo, per l'ipotesi di incapacità.

La nomina di un amministratore di sostegno a persona sana e capace, con il compito, nell'eventualità di una

futura incapacità, di negare il consenso a trattamenti salvifici artificiali è stata ribadita più volte (cfr. anche Trib. di Modena 19 dicembre 2008; Trib. Modena 27 febbraio 2009; Trib. Prato 8 aprile 2009; Trib. Bologna sez. dist. Imola 4 giugno 2008). In senso contrario si sono espressi il tribunale di Firenze (8 aprile 2009) e il tribunale di Genova (6 marzo 2009) negando l'apertura dell'amministrazione in favore di un soggetto sano e capace al momento della richiesta.

Una soluzione intermedia è stata prospettata dal tribunale di Trieste, 3 luglio 2009. Il ricorso è stato presentato da una persona capace che in passato aveva manifestato episodi di incapacità tali da far ritenere probabile, in futuro, una condizione di rinnovata incapacità di esprimere il proprio consenso o dissenso alle cure e a qualsiasi trattamento terapeutico.

**SCLE
ROSI
MULT
IPLA**
associazione
italiana

un mondo
libero dalla SM



Amministratore di sostegno e trust

Il trust consiste nel destinare il patrimonio di una persona con disabilità al soddisfacimento dei suoi bisogni

Per consentire la realizzazione degli interessi di persone con disabilità, il legislatore italiano ha introdotto, con l'art. 2645 ter del

Codice civile, la possibilità di costituire un vincolo di destinazione su beni (immobili o mobili registrati): i beni possono essere conferiti a pubbliche amministrazioni, a enti o a persone fisiche e possono essere impiegati solo per la realizzazione degli interessi del conferente. La durata del vincolo è determinata, per un periodo non superiore a novant'anni o per la durata della vita del beneficiario.

Al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione, gli atti possono essere trascritti e oltre al conferente, qualsiasi interessato può agire a tutela degli interessi. Il trust consiste in una triangolazione di rapporti giuridici: il soggetto che istituisce un *trust* (detto "disponente" o *settlor*) si affida a un altro soggetto (*trustee*), a cui trasferisce il diritto su uno o più beni, con l'obbligo di amministrarli e gestirli per il beneficiario. Il beneficiario di un *trust* ha diritto di fare "affidamento" sul *trustee*, affinché operi per il raggiungimento delle finalità di cui è stato incaricato (dal disponente o dalla legge).

Il *trustee* potrebbe essere una persona fisica oppure una

RSA, una fondazione d'origine bancaria, una Onlus, eccetera.

È frequente la presenza del guardiano (detto *protector*) il quale, oltre ad avere determinati poteri nei confronti del *trustee*, può dedicarsi alla "cura" del soggetto in veste di amministratore di sostegno, lasciando al *trustee* gli aspetti relativi all'amministrazione del fondo. La finalità di un trust in favore di una persona con disabilità consiste nel destinare il patrimonio familiare (tutto o in parte) al soddisfacimento dei suoi bisogni. Il trust consente la continuità dell'assistenza: con il trasferimento di beni mobili o immobili, il *trustee* ne acquisisce la proprietà e ne dispone esclusivamente per il mantenimento, le cure e il sostegno della persona beneficiaria. Il *trustee* ha il potere, se necessario, di alienare beni e di attribuirli, alla morte della persona con disabilità, ai beneficiari finali indicati.

Un esempio concreto: i genitori di una persona con disabilità possono istituire un *trust* che ha come scopo l'assistenza alla figlia dopo la loro morte.

Il *trustee* comincerà a svolgere le sue funzioni solo a partire da quel momento. I genitori potranno conferire in *trust* la nuda proprietà di un immobile, riservandosene l'usufrutto. Questo consentirà loro di continuare ad abitare presso l'immobile o, se concesso in locazione, di percepirne i redditi.

È anche possibile prevedere che il *trustee* si occupi dell'amministrazione dei beni e il *protector* sia preposto alla cura e alla tutela della persona con disabilità in veste di amministratore di sostegno. In questo caso al *protector*/amministratore possono essere attribuiti poteri destinati a condizionare in modo più o meno incisivo le scelte del *trustee* (ad esempio il diritto di essere interpellato in determinate operazioni).



un mondo
libero dalla SM

Appendici:
glossario
modulistica per la richiesta
Legge 9 gennaio 2004 n. 6

Glossario

Affini: sono i parenti del marito o della moglie nei confronti dell'altro coniuge. Anche per essi si calcolano i gradi. Il grado di parentela corrisponde al grado di affinità nei confronti dell'altro coniuge: ad esempio il genitore di uno dei coniugi è parente di primo grado di questi e affine di primo grado del consorte.

Beneficiario: persona per la quale viene nominato l'amministratore di sostegno che opera al fine di consentire e tutelare il pieno sviluppo della sua personalità.

Capacità di agire o legale: possibilità di compiere atti giuridici ritenuti validi e meritevoli di tutela dall'ordinamento, si acquisisce al compimento della maggiore età (18 anni); coincide normalmente con la capacità di intendere e di volere – da intendersi quale sinonimo di capacità naturale – in quanto legata all'idoneità del soggetto a curare i propri interessi. In altre parole è l'attitudine a creare, modificare, estinguere validamente "rapporti giuridici".

Capacità di intendere e di volere: si identifica con quel minimo di attitudine psichica che è indispensabile, a una persona, per rendersi conto delle conseguenze, anche dannose, della propria condotta.

Capacità giuridica: capacità che si acquista al momento della nascita (art. 1 Codice civile), con cui l'individuo diventa soggetto di diritto e acquista la possibilità di essere titolare di diritti e di doveri, previsti dall'ordinamento giuridico.

Codice civile: è il corpo organico delle disposizioni di diritto civile ovvero dell'insieme di norme che regolano i rapporti fra soggetti privati.

Decreto di nomina: è l'atto giuridico scritto con cui il giudice dispone la sua decisione in merito alla richiesta ricevuta e, in questo caso, nomina l'amministratore di sostegno. Ha precise regole formali con cui deve essere scritto e contiene principalmente le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno: la durata dell'incarico, che può essere a tempo indeterminato o determinato; i compiti che il beneficiario potrà assolvere autonomamente; i compiti che il beneficiario dovrà compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; i compiti che l'amministratore di sostegno dovrà compiere in maniera esclusiva; i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (presentazione del rendiconto).

Giudice tutelare: è il giudice del tribunale a cui sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente dei soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali sia non patrimoniali. Ha quindi funzioni di tutela e controllo nei casi di persone incapaci o non del tutto capaci di provvedere da sole ai propri interessi, e interviene in situazioni di necessità della persona su propria iniziativa o su richiesta della persona stessa o dei familiari. Si trova presso ogni tribunale ordinario (cancelleria civile) e viene designato ogni due anni dal presidente del tribunale.

Parenti: sono le persone che hanno fra loro un vincolo di sangue o sono legati da vincolo di adozione. Si distin-

guono in parenti in linea retta (genitori, figli, nipoti – figli di figli) e in linea collaterale (fratelli, nipoti – figli di fratelli, zii – fratelli dei genitori, eccetera). Ci sono diversi gradi di parentela in base ai quali le diverse leggi prevedono diritti/obblighi diversi dei parenti fra loro e verso il beneficiario: ad esempio parenti di primo grado sono i genitori con i figli; di secondo grado sono i nonni con i nipoti – figli di figli, eccetera. Il grado si calcola contando tanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite (ad esempio nonni e nipoti si contano tanti gradi quanto le generazioni fra nipoti e nonni – ovvero nipoti, genitori escludendo i nonni).

Pubblico Ministero: è la figura della magistratura che partecipa principalmente all'azione penale: promuove l'instaurazione di un procedimento penale innanzi al giudice, qualora abbia raccolto elementi di prova del compimento di un reato da parte di una persona. In particolare però ha anche competenze, in ambito processuale civile come nei casi di interdizione di incapaci, o adozioni e affidamenti di minori, oppure in ambito amministrativo, per esempio in relazione allo stato civile.

In caso di nomina di amministratore, il giudice ha l'obbligo di comunicare al pubblico ministero il caso e di trasmettergliene gli atti per raccogliere il suo parere. In caso di mancato intervento del pubblico ministero il giudice potrà ugualmente procedere alla nomina.

Modulistica per la richiesta (facsimile)

AL GIUDICE TUTELARE del TRIBUNALE di

.....

Il/la sottoscritto/a
nato/a
il
residente a
via
nella sua qualità di (1)

CHIEDE

La nomina di un amministratore di sostegno ai sensi della legge n. 6/2004 a favore di
nato a
il
residente / domiciliato a
via
affetto da

Indica come **amministratore di sostegno:**

il/la signor/anato a.....
il residente a
via.....

Inoltre indica i nomi e gli indirizzi dei parenti stretti (genitori, fratelli, figli e coniugi) a lui noti come segue:

- 1.
- 2.
- 3.

Il sottoscritto si impegna a informare i parenti del beneficiario dell'udienza fissata dal Giudice Tutelare, documentando nel corso dell'udienza stessa di averli informati (4).

A sostegno della presente richiesta il ricorrente, sulla base dell'esperienza di vita quotidiana e delle relazioni sociali, sanitarie psicologiche ed educative, indica l'attività che (eventualmente) il beneficiario può compiere e le sue principali necessità come segue:

- 1. Il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo le seguenti attività (5):

2) Il beneficiario è in grado di compiere solo con l'assistenza di un Amministratore di Sostegno le seguenti attività (5):

-
-
-

3. Le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere sono le seguenti (5):

-
-
-
-

4) Le principali spese e i principali bisogni del beneficiario sono i seguenti (6):

-
-
-

A corredo dell'istanza il ricorrente produce:

- certificato di nascita del beneficiario, (certificato che attesti l'impossibilità del beneficiario di raggiungere il Tribunale) (2),
- documentazione sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative) del beneficiario, documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale (3),
- documenti attestanti l'eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti stretti.

..... li

Note:

- (1) **Soggetti legittimati:** lo stesso beneficiario; il coniuge o il convivente; i parenti entro il quarto grado; gli affini entro il secondo grado; i responsabili dei servizi socio/sanitari che assistono l'incapace; il tutore e il curatore (in tale ultimo caso l'istanza è presentata congiuntamente al ricorso di revoca dell'interdizione e/o dell'inabilitazione).
- (2) **Audizione del beneficiario al suo domicilio:** nel caso di intrasportabilità il giudice tutelare effettuerà l'esame nella dimora del beneficiario.
- (3) **Situazione patrimoniale:** vanno indicati assegno o pensione di invalidità, di reversibilità, di accompagnamento; stipendi; rendite immobiliari e/o da investimenti; titoli; conti correnti; immobili eccetera.
- (4) **Modalità di comunicazione ai parenti del ricorso:** il richiedente si impegna e deve inviare comunicazione con ricevuta di ritorno di raccomandata o a raccogliere dichiarazione scritta e firmata ai/dai parenti stretti.
- (5) **Esempi di attività da indicare:** è importante far capire bene gli atti nei quali la persona ha bisogno di essere supportata o sostituita per gestire l'ordinaria amministrazione – ad esempio indicare se l'amministratore deve fare per conto della persona atti specifici quali testamento - dare consenso informato per cure - stipulare contratti - gestire rapporti in ambito lavorativo coi superiori e con l'azienda - gestire

rapporti con enti e servizi pubblici come ad esempio ASL e Comune - riscuotere personalmente la pensione - fare acquisti personali entro un limite di €... .. settimanali o mensili - effettuare operazioni bancarie/postali bancomat entro un limite di €.....

- (6) **Spese e bisogni:** spese o eventuali concorsi alla spesa per la frequenza di centri e comunità - trasporto - cure sanitarie o riabilitative (occhiali, dentista) - spese per vestiario - vacanze - tempo libero.

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

“Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004

Capo I FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:
«Capo I. - Dell’amministrazione di sostegno.

Art. 404. - (*Amministrazione di sostegno*). - La persona che,

per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. - (*Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità*). - Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. - (*Soggetti*). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. - (*Procedimento*). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. - (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo

stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. - (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). - Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. - (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). - Nello

svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. - (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo

all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. - (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. - (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando

questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 414. - (*Persone che possono essere interdette*). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

Art. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o

dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

- 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
- 2) le complete generalità della persona beneficiaria;
- 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o

del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 720-*bis*. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».

3. All'articolo 25, comma 1, lettera *m*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

4. All'articolo 26, comma 1, lettera *a*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



un mondo
libero dalla SM

AIMS e la sua Fondazione

AIMS e la sua Fondazione

“Un mondo libero dalla sclerosi multipla” è la visione di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, fondata sul principio che le persone con SM e le loro famiglie hanno diritto a una buona qualità di vita e a una piena inclusione sociale.

AIMS è oggi l'unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla attraverso la promozione, l'indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica, la promozione e l'erogazione dei servizi nazionali e locali, la rappresentanza e l'affermazione dei diritti delle persone con SM.

Se oggi AISM è sinonimo di lotta vincente contro la SM è perché al centro di ogni progetto dell'Associazione c'è la persona con SM. Ciascuno porta con sé storie ed esperienze uniche e per questo AISM con la sua rete, i suoi Centri, le sue Sezioni e i suoi Gruppi Operativi, ha fatto dell'ascolto e del dialogo il punto di partenza di ogni sua azione.

Grazie a questi canali privilegiati l'Associazione incontra le persone con SM e i loro familiari, i volontari e tutte le persone interessate, ne raccoglie le istanze e, attraverso il confronto, ne individua aspettative ed esigenze. Con la sua Fondazione FISM, nata nel 1998, indirizza, promuove e finanzia la ricerca scientifica delle cause e della cura risolutiva per la malattia favorendo una forte sinergia anche a livello internazionale per garantire già oggi la

migliore qualità di vita possibile attraverso l'aiuto di approfondite ricerche socio sanitarie e riabilitative.

AIMS raccoglie e struttura i dati che riceve e traduce questa conoscenza in progetti e azioni concrete, lavorando in raccordo con Istituzioni e servizi pubblici, senza sostituirsi ad essi, portando idee e suggerendo iniziative utili che, a livello locale e nazionale, rispondono ai bisogni delle persone con SM.

Informare tutte le persone con SM e i loro familiari è un obiettivo prioritario di AISM: questo significa tutela e rivendicazione, ma anche impegno propositivo con l'obiettivo di elaborare e attuare proposte fattibili, capaci di migliorare la qualità di vita delle persone con SM e di informarle in merito ai propri diritti, condividendo con loro la conoscenza affinché siano in grado di proteggersi e auto-tutelarsi.

AIMS è oggi un movimento di donne, giovani attivisti, migliaia di volontari, ricercatori, partner aziendali, operatori socio-sanitari qualificati: questo movimento, fortemente radicato sul territorio, infonde passione ed entusiasmo nel proprio lavoro, ispira fiducia, lavora in modo professionale ed efficiente ricercando soluzioni innovative. L'adesione alla stessa visione e alla stessa missione è lo spirito che anima l'intera rete associativa e che spinge a fare sempre di più e sempre meglio nell'ottica per cui “ogni persona con SM è al centro dell'Associazione: le sue scelte sono le nostre scelte. Il suo futuro è il nostro”.

Si ringrazia **tips**
■■■■ trape

per la concessione gratuita dell'immagine di copertina